

COMUNE DI MOGORO – PROVINCIA DI ORISTANO

Pareri espressi in base all'art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione G.C. n. 039 del 20.02.2014

Oggetto: Ricognizione annuale di situazioni di soprannumero o di eccedenza di personale.

Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa: si esprime parere favorevole

Il Segretario Comunale
f.to dott. Demartis Claudio

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Broccia Sandro

Il Segretario
dott. Demartis Claudio

La deliberazione é in pubblicazione sull'albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it per quindici giorni, al n. 292, con decorrenza dal 21.02.2014.

L'impiegato/a incaricato/a

Certifico che il documento è copia conforme all'originale.
Mogoro, _____

L'impiegato/a incaricato/a

COMUNE DI MOGORO COMUNO DE MOGURU
Provincia di Oristano Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 039	Ricognizione annuale di situazioni di soprannumero o di eccedenza di personale.
Del 20.02.2014	

Il venti febbraio duemilaquattordici, con inizio alle ore 16.30, nella sala Giunta del Municipio, previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

Broccia Sandro	Presente
Orrù Luca	Presente
Ariu Federico	Presente
Cau Donato	Presente
Scanu Maria Cristiana	Presente

Presiede il Sindaco Sig. Broccia Sandro.

Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.

Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:

LA GIUNTA

Vista la proposta del Segretario Comunale.

Visto l'art. 33 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, sostituito dall'art. 16 della L. 12.11.2011, n. 183, che stabilisce:
- l'obbligo per le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale, di osservare le seguenti procedure dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica e alle organizzazioni sindacali:
a) verificare la ricollocazione totale o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni;
b) trascorsi 90 giorni dalla comunicazione, collocare in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito regionale, per la durata massima di 24 mesi, spettando al dipendente un'indennità pari all'80% dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, oltre all'assegno per il nucleo familiare, con esclusione di qualsiasi altro emolumento;
c) trascorsi i 24 mesi, interruzione del rapporto di lavoro con i dipendenti;
- in caso di omissione della ricognizione, il divieto di effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, a pena di nullità;
- responsabilità disciplinare del dirigente in caso di mancata attivazione delle predette procedure.

Considerato che:

- l'art. 44, comma 8, della L.R. 23.12.2005, n. 23 "Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali)", dispone: "8. *Le IPAB che non sono più in grado di funzionare o hanno espresso la volontà di non sussistere sono soppresse con decreto del Presidente della Regione e beni e funzioni sono trasferiti al comune ove le stesse hanno sede legale.*";

- con deliberazione della G.R. n. 12/40 del 25.03.2010 è stato disposto lo scioglimento dell'IPAB "Asilo infantile Denti-Paderi" con sede a Mogoro, con il passaggio delle funzioni, dei beni mobili ed immobili e del personale di ruolo, o comunque con rapporto di impiego a tempo indeterminato al 31.12.2007 al Comune di Mogoro;

- con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 56 del 20.04.2010 è stata disposta l'estinzione dell'IPAB "Asilo infantile Denti-Paderi" e il patrimonio e il personale della stessa sono stati trasferiti al Comune, che è subentrato nei relativi rapporti giuridici;

- con deliberazione della G.C. n. 80 del 24.06.2010 è stato stabilito: *"Di approvare gli atti e i contratti di inquadramento del suddetto personale nelle nuove qualifiche, salvo eventuali rideterminazioni dovute alla comparazione dei livelli, con l'onere da parte del Comune di Mogoro del riassorbimento del citato personale nella dotazione organica dell'ente nel caso di cessazione di profili corrispondenti. Di dare atto che prima della stipula del contratto di lavoro individuale il Responsabile del Servizio acquisirà certificazione da parte dei dipendenti di una specifica liberatoria, nei confronti dell'amministrazione subentrante, sulle pendenze e pretese avanzate nei confronti dell'IPAB, con espressa rinuncia ad ogni azione legale, su aspetti pregressi del proprio rapporto di lavoro nei confronti dell'Amministrazione comunale subentrante. Di assegnare, effettuate valutazioni di carattere qualitativo e quantitativo sul fabbisogno all'interno dei servizi esistenti ed eventuali esigenze di potenziamento di un settore piuttosto che un altro, l'istruttore amministrativo di cat. C all'Area Amministrativa, il collaboratore amministrativo di cat. B3 all'Area Sociale e l'esecutore operativo specializzato cat. B1 in collaborazione all'Area Amministrativa e Sociale. Di dare atto che, trattandosi di fondi rimborsati con legge regionale, la presente spesa non incide sulla spesa di personale ai fini del computo del rispetto di spesa";*

- con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 147/SA del 29.06.2010 è stata stabilita l'assunzione extra dotazione organica del suddetto personale, con decorrenza giuridica ed economica dal 01.06.2010;

- con verbale del 24.05.2010, nella sede dell'IPAB, il Commissario Straordinario ha proceduto alle consegne dei documenti e dell'archivio e, al fine di saldare i debiti relativi al personale e ai creditori dell'Ente, ha stabilito le seguenti clausole per il subentro del Comune:

1) *ristoro integrale da parte della Regione della situazione debitoria, risultante alla data odierna, così come indicata negli allegati al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 56 del 20 aprile 2010, trasmesso al Comune di Mogoro con nota della Presidenza n. 100095 del 23.04.2010, ed assunto al protocollo dell'Ente in data 28.04.2010 prot. n. 0004742, anche in ordine ad eventuali successive partite ad oggi non risultanti agli atti o che dovessero emergere successivamente;*

2) *configurazione del rapporto di lavoro del personale dipendente (n. 3 figure) derivante da novazione soggettiva e oggettiva del precedente rapporto, con materiale presa in carico da parte del Comune, extra dotazione organica, solo a seguito dell'accreditamento al Comune medesimo, delle risorse necessarie alla copertura finanziaria del personale da parte della R.A.S.;*

3) *acquisizione da parte dei dipendenti di una specifica liberatoria, nei confronti dell'Amministrazione subentrante, sulle pendenze e pretese avanzate nei confronti dell'IPAB – Asilo Infantile Denti-Paderi, con espressa rinuncia ad ogni azione legale, su aspetti pregressi del proprio rapporto di lavoro nei confronti dell'Amministrazione subentrante; resta inteso che in assenza di trasferimento o cessazione delle risorse inerenti il personale l'Amministrazione Comunale non avrà alcun obbligo nei confronti dello stesso, fatti salvi eventuali assorbimenti nella pianta organica del Comune per effetto di cessazioni o turn-over relativi a profili e funzioni compatibili; il personale trasferito dichiara di accettare la riqualificazione attraverso processi di formazione miranti all'inserimento nei profili professionali del Comune di Mogoro;*

4) *cessione degli immobili, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con esclusione di qualsiasi intervento manutentivo da parte dell'Amministrazione Comunale subentrante a carico del proprio bilancio, se non a seguito di specifici finanziamenti, che l'Amministrazione Regionale si impegnerà a finanziare a valere su leggi o bandi di settore;*

5) *formale dichiarazione sulla oggettiva impossibilità, alla luce delle condizioni statiche, strutturali, impiantistiche, normative, di mantenere la originaria finalità degli immobili trasferiti con particolare riguardo ai locali di Via Eleonora 25, sede legale e delle attività dell'IPAB."*

- con deliberazione del C.C. n. 21 del 15.07.2010 è stato stabilito: *"Di prendere atto del trasferimento delle funzioni, dei beni mobili ed immobili e del personale di ruolo o comunque con rapporto di impiego a tempo indeterminato al 31.12.2007 dell'I.P.A.B. "Asilo Infantile Denti Paderi" in favore del Comune di Mogoro".*

Vista la deliberazione della G.C. n. 22 del 09.02.2011, con la quale sono stati approvati il piano triennale del fabbisogno del personale 2011-2013 e il piano delle assunzioni di personale per l'anno 2011 ed è stata

confermata la dotazione organica del personale a tempo indeterminato; negli allegati non sono stati indicati i posti extra dotazione organica, mentre nella premessa è stato dato atto che: *"il predetto personale (ex IPAB) dovrà nel tempo essere ricollocato nella dotazione organica dell'ente in figure professionali corrispondenti, ma attualmente sono inserite extra dotazione organica e il costo è finanziato dalla Regione ai sensi dell'ex art. 28 della legge 67/1988".*

Vista la deliberazione della G.C. n. 42 del 08.03.2012, con la quale si è dato atto che la dotazione organica del personale non presenta situazioni di soprannumero né di eccedenza di personale, specificando in premessa che: *"i tre dipendenti attualmente collocati extra dotazione organica, in base al decreto della Regione di scioglimento dell'ex IPAB asilo Denti-Paderi che ha trasferito al Comune beni, debiti e personale, saranno collocati nella dotazione organica previa cessazione di altri dipendenti di pari categoria e profilo e valutazione della professionalità posseduta" e "la spesa per i predetti dipendenti extra dotazione organica è stata finora integralmente rimborsata ogni anno dalla Regione, previo rendiconto dell'Ufficio personale del Comune".*

Visto l'art. 28 della L. 11.03.1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), che stabilisce: *"1. A decorrere dall'anno 1988, e' autorizzato un contributo massimo di lire 7.000 milioni in favore della regione autonoma della Sardegna da destinare ai comuni dell'Isola che si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo 6, settimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887..."*

Visto l'articolo 6, settimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, che stabilisce: *"Ai comuni che abbiano provveduto all'assorbimento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in base a norme di leggi regionali e che non abbiano usufruito dei benefici di cui all'articolo 26-bis del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, e' corrisposto per l'anno 1985 un contributo straordinario pari agli oneri per il personale da esse provenienti."*

Considerato che con nota n. 1562 in data 04/02/2014 il Responsabile dell'Ufficio Personale ha richiesto a tutti i Responsabili dei Servizi di voler verificare, eventuali situazioni soprannumerarie o di eccedenza di personale all'interno del Settore funzionale di competenza e che dalle risposte dei Responsabili di Servizio (prot. n. 1573 e 1604 del 04/02/2014 e prot. n. _ del _), risulta che nell'organico del Comune non esistono situazioni di soprannumero o che rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'Ente.

Considerato che:

- l'assunzione da parte del Comune del personale della IPAB disciolta è stata obbligata, a seguito della decisione della Regione, rispetto alla quale l'Amministrazione Comunale né stata sentita preventivamente, né aveva facoltà di disporre di non provvedere all'assunzione;

- la clausola stipulata con la Regione di riassorbimento del personale ex IPAB nella dotazione organica dell'Ente nel caso di cessazione di profili corrispondenti non ha un termine temporale;

- il Comune deve anticipare la spesa del personale trasferito e rendicontarla a fine anno alla Regione, la quale la rimborsa al Comune;

- l'accordo tra Comune e Regione prevede il trasferimento del personale a condizione che la Regione assuma ogni onere relativo;

- il contributo finanziario stabilito per i Comuni della Sardegna è di natura permanente;

- la posizione extra dotazione organica non è regolamentata nell'ordinamento del personale delle pubbliche amministrazioni, mentre l'art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede la stipula di contratti di lavoro extra dotazione organica a tempo determinato;

- nella dotazione organica vi sono profili professionali corrispondenti a quelli delle dipendenti ex IPAB, ma sono coperti da dipendenti a tempo indeterminato che cesseranno dal servizio in un lontano futuro, per cui la posizione giuridica delle dipendenti ex IPAB potrebbe restare per molti anni ancora extra dotazione organica;

- la presenza di personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica produce una condizione di soprannumerarietà, per cui le dipendenti ex IPAB sono in posizione di soprannumero;

- la posizione di soprannumero comporta l'applicazione automatica dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, che obbliga l'Ente a verificare la possibilità di ricollocare il personale nell'ambito della stessa amministrazione, cioè nella dotazione organica;

- la verifica della possibilità di ricollocare il personale in soprannumero nella dotazione organica non può che avere esito positivo, in quanto le dipendenti ex IPAB sono state riqualificate ed inserite in uffici importanti per l'attività gestionale, con mansionari specifici e attribuzione di responsabilità di procedimento;
- poiché le dipendenti ex IPAB sono state assegnate una al Servizio Amministrativo – Finanziario (ufficio protocollo – anagrafe), una al Servizio Tecnico e di Vigilanza (SUAP), una al Servizio Sociale e Culturale (Ufficio Servizi Sociali), dato l'obbligo dell'Ente di provvedere al riassorbimento delle dipendenti ex IPAB e la sanzione di non poter assumere personale nelle aree (= Servizi) in cui vi sono situazioni di soprannumero, il Comune non potrebbe procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in alcuno dei Servizi comunali, anche in presenza delle condizioni previste dalla legge, fino al completo riassorbimento delle dipendenti in soprannumero;
- non vi sono ragioni per proseguire la collocazione delle dipendenti ex IPAB fuori della dotazione organica del personale.

Visto l'art. 9, commi 25-27, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 122/2010, che stabilisce:

- a) in deroga all'art. 33 D.Lgs. 165/2001, che nei casi di riduzione di personale previsti da specifica norma di legge le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero non costituiscono eccedenze ai sensi del citato articolo 33 e restano temporaneamente in posizione soprannumeraria; che in relazione alla presenza di posizioni soprannumerarie in un'area, viene reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario in aree della stessa amministrazione che presentino vacanze in organico;
- b) per le pubbliche amministrazioni con personale in soprannumero il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualunque titolo e con qualsiasi contratto, fino al completo riassorbimento dello stesso nella dotazione organica.

Accertato che la predetta normativa è stata prevista per alcuni Enti della pubblica amministrazione centrale, nei casi di riduzione di personale previsti da specifica norma di legge (articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25).

Atteso che:

- manca una normativa specifica che consenta ai Comuni della Sardegna di mantenere extra dotazione organica il personale trasferito dalle IPAB disciolte;
- risulta che il Comune di Villanova Monteleone, presso il quale è stato trasferito personale della disciolta IPAB, abbia collocato la dipendente trasferita in dotazione organica e percepisca il contributo della Regione;
- l'art. 9, commi 25-27, del D.L. 78/2010, pur essendo riferita a casi diversi da quello in trattazione, esprime un principio giuridico e organizzativo che può essere ritenuto di portata generale per tutta la pubblica amministrazione e che può sintetizzarsi nel modo seguente: in presenza di dipendenti in soprannumero o in eccedenza, l'Ente deve procedere al loro riassorbimento in dotazione organica, restando salva la facoltà (ove possibile) del loro trasferimento ad altro Ente per mobilità e restando, in caso negativo, indisponibili un pari numero di posti nella dotazione organica, il che equivale al blocco delle assunzioni fino al completo riassorbimento del personale in soprannumero o in eccedenza.

Ritenuto pertanto che le dipendenti ex IPAB attualmente extra dotazione organica, visti il percorso di riqualificazione effettuato e la riduzione complessiva del personale attuata dall'Amministrazione Comunale, debbano essere ricollocate nella dotazione organica dell'Ente e che tale decisione sia vincolata, al fine di evitare il blocco delle assunzioni di personale a tempo indeterminato (salva la possibilità di procedere a trasferimenti per mobilità, che non sono considerati assunzioni) e il collocamento in disponibilità delle dipendenti e, trascorsi i 24 mesi, l'interruzione del rapporto di lavoro prevista dalla legge.

Considerato che il Comune di Mogoro, che ha una popolazione residente di circa 4.400 abitanti ed è soggetto al patto di stabilità interno, deve rispettare i seguenti limiti generali relativi alla spesa di personale:

- 1) art. 76, comma 7, D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008 e successive modifiche, che stabilisce: limite generale della spesa complessiva del personale, non superiore al 50% del totale delle spese correnti, con eccezioni per il personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale e facoltà particolari nel caso in cui il rapporto sia inferiore al 35%;
- 2) art. 76, comma 4, D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008, che stabilisce: divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità;

3) art. 1, comma 557, della L. 296/2006, modificato dall'art. 14, comma 7, del D.L. 78/2010, che dispone: riduzione delle spese di personale mediante: parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali; contenimento della crescita della contrattazione integrativa; dall'obbligo di riduzione della spesa complessiva di personale rispetto a quella sostenuta l'anno precedente deriva il divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, previsto dal comma 557-ter dello stesso articolo;

4) l'art. 9, comma 28, D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, e successive modifiche, che stabilisce: riduzione al 50 % della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009 della spesa per il personale a tempo determinato, con convenzioni, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti di formazione lavoro, altri rapporti formativi, somministrazione di lavoro, lavoro accessorio.

Vista, in merito al rispetto dei predetti limiti di spesa del personale in relazione all'assunzione di personale proveniente da una IPAB disciolta, la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Sardegna, n. 82/2013/PAR del 25.11.2013, nella quale la Corte evidenzia la necessità di distinguere:

- le norme che in materia di personale pongono limiti operando un confronto storico (ad esempio art. 1, commi 557 e 562, della L. 296/2006 – confronto tra spesa di personale e spesa dell'anno precedente), in riferimento alle quali l'aggregato deve essere riferito alle componenti stabili ed ordinarie della spesa di personale, con esclusione di quelle etero-finanziate e di quelle straordinarie;

- le norme che pongono un vincolo di natura strutturale all'incremento della spesa di personale nel suo complesso (ad esempio art. 76, comma 7, D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008 – rapporto fra spesa corrente e spesa di personale), in riferimento alle quali occorre considerare la spesa di personale nel suo complesso, comprese le voci escluse dal confronto storico, come quelle etero-finanziate e quelle straordinarie; ed altresì osserva:

- che i limiti di spesa per il personale riguardano le ipotesi di assunzioni disposte autonomamente dal Comune, non quelle in cui l'assunzione derivi da un obbligo posto dalla legge regionale; per cui, in tale ipotesi, sono inapplicabili sia l'art. 76, comma 7, del D.L. 112/2008, sia l'art. 1, comma 557, della L. 296/2006; e ciò a prescindere dalla circostanza che gli oneri per il personale trasferito rimangano a carico di apposito e specifico finanziamento esterno;

- che l'etero-finanziamento della spesa del predetto personale non esclude la necessità di rispettare le predette disposizioni normative negli anni successivi al trasferimento dello stesso dalla IPAB al Comune; né potrebbe giustificare successive assunzioni discrezionali di personale o la possibilità di disattendere l'obbligo di riduzione delle spese di personale.

Considerato relativamente ai vincoli di spesa del personale quanto segue:

- è rispettato il rapporto fra spesa di personale e spesa corrente;
- è rispettato il vincolo della riduzione della spesa di personale rispetto all'anno precedente;
- è rispettato il patto di stabilità.

Considerato che dall'1.06.2010, data di decorrenza giuridica ed economica del trasferimento al Comune del personale dell'IPAB disciolta, ad oggi, sono cessati dal servizio i seguenti dipendenti comunali a tempo indeterminato pieno:

- n. 1 istruttore direttivo di vigilanza categoria D, per mobilità, non sostituito;
- n. 2 operatori tecnici categoria B, per quiescenza, non sostituiti;
- n. 1 istruttore tecnico categoria C, per mobilità, sostituito con mobilità in entrata;
- n. 1 istruttore di vigilanza categoria C, per mobilità, non sostituito;
- n. 1 istruttore direttivo contabile categoria D, per mobilità, posto soppresso e sostituito con n. 1 posto di istruttore contabile categoria C, coperto mediante mobilità in entrata;
- complessivamente, nel predetto arco temporale, sono cessati dal servizio n. 6 dipendenti a tempo indeterminato e sono stati assunti n. 2 dipendenti, con una riduzione di personale di n. 4 unità;
- non sono in programma assunzioni di personale a tempo indeterminato;
- l'Ente ha rispettato il vincolo della riduzione complessiva della spesa di personale.

Vista la deliberazione della G.C. in data odierna, con la quale:

- si è preso atto che la collocazione delle dipendenti ex IPAB extra dotazione organica dà luogo ad una situazione di soprannumero delle stesse, con conseguente obbligo di attivazione della procedura prevista dall'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche, che prevede la verifica circa la ricollocazione di

tali dipendenti nell'ambito dell'Ente e, in caso negativo, la messa in disponibilità per 24 mesi, decorsi i quali dovrà essere interrotto il rapporto di lavoro;
- le dipendenti ex IPAB sono state inserite nella dotazione organica dell'Ente.

Preso atto che, con l'inserimento in dotazione organica delle n. 3 dipendenti provenienti dalla IPAB disciolta, è venuta meno la predetta situazione di soprannumero e che non vi sono altre situazioni di eccedenza di personale.

Acquisito il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, della proposta.

Preso atto che non è stato acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta alcuna maggiore spesa o diminuzione di entrata per l'Ente.

Unanime

DELIBERA

Di prendere atto che la dotazione organica del personale non presenta situazioni né di soprannumero né di eccedenza.

Di prendere atto che l'Ente mantiene inalterate le proprie capacità di assunzione di personale a tempo indeterminato.

Di prendere atto che l'Ente rispetta tutti i vincoli di contenimento della spesa di personale stabiliti dalla legge.

Di trasmettere copia della presente al Dipartimento della Funzione Pubblica, alle RSU e alle OO.SS..

Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario i conseguenti adempimenti gestionali.

All'unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.